

Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24

Legge di stabilità 2022.

Art. 3

(Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e montagna)

17. La Regione attiva iniziative per potenziare la competitività e la redditività delle imprese agricole con strumenti flessibili, adeguati a rispondere alle esigenze determinate anche da situazioni di crisi congiunturali e, ove necessario, a rafforzare specifici settori produttivi.

18. Per le finalità di cui al comma 17 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per la realizzazione di nuovi impianti arborei di estensione pari ad almeno un ettaro, a favore delle PMI con unità operativa in regione attive nella produzione agricola primaria.

19. All'attuazione degli interventi di cui al comma 18 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, mediante l'emanazione di appositi bandi. In deroga all' articolo 30 della legge regionale 7/2000, il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti nel rispetto di quanto previsto ai commi da 20 a 28.

20. Gli aiuti di cui al comma 18 sono finalizzati a sostenere le seguenti spese:

- a) acquisto di piante;
- b) realizzazione di nuovi impianti arborei, ivi comprese le spese per l'acquisto dei materiali per il sostegno;
- c) tracciamento e picchettamento del terreno per l'impianto dei pali nel limite massimo di 1.000 euro a ettaro;
- d) imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.

21. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) acquisto di diritti di produzione e diritti all'aiuto;
- b) acquisto di piante annuali;
- c) realizzazione di impianti di irrigazione;

d) lavorazione del terreno e lavori di drenaggio.

22. Sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

23. Ogni impresa può presentare una sola domanda di aiuto. Gli aiuti di cui al comma 18 non possono essere concessi a imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

24. Le domande per la concessione dell'aiuto di cui al comma 18 sono presentate tramite PEC, secondo il modello pubblicato sul sito della Regione, alla Direzione centrale risorse agroalimentari forestali e ittiche, Servizio competitività sistema agroalimentare, entro il termine stabilito dal bando e, comunque, per il 2022, entro il 15 febbraio.

25. Gli aiuti di cui al comma 18 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) 702/2014, della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il precedente regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 193 dell'1 luglio 2014, con particolare riferimento all'articolo 14 del regolamento medesimo inerente gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria.

26. Gli aiuti di cui al comma 18 sono concessi nella misura del 40 per cento della spesa ammessa, elevata al 60 per cento nel caso di giovani agricoltori, come definiti dall'articolo 3, comma 69, lettere a) e b), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020). Non è ammesso il cumulo con altri incentivi pubblici in relazione alle stesse spese oggetto di aiuto.

27. Sulla base delle domande pervenute viene predisposta la graduatoria dei beneficiari che è pubblicata sul sito della Regione entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande. Gli aiuti sono concessi entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

28. In deroga all' articolo 39 della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, su richiesta del beneficiario e senza la presentazione di garanzie, l'erogazione in via anticipata dell'aiuto concesso fino alla misura dell'80 per cento del relativo importo. Le richieste di erogazione in via

anticipata devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 settembre 2022.

29. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.